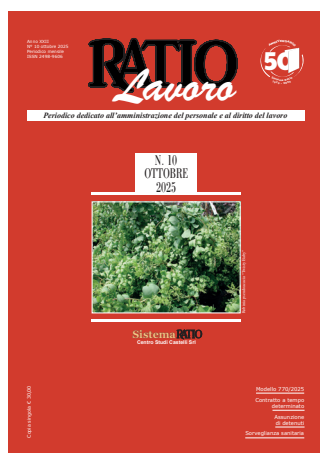




Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Giuliana Beschi

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Alessandro Pratesi, Carlo Quiri,
Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
M. Berruti, G. Beschi, L. Binda,
P. Bisi, C. Callegaro, B. Garbelli,
S. Genta, G.A. Lanfranchi,
R. Redeghieri, A. Ripa, L. Rossi,
A. Sterli, E. Valcarengi, S. Zanon

Stampa
Grafiche Artigianelli
Via Piamarta, n. 6 - 25121 Brescia

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 4/2003 del 9.05.2003
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 19.09.2025

RATIO Lavoro

Periodico dedicato all'amministrazione del personale e al diritto del lavoro

Sommario 10/2025

Opinione	- Quando il dipendente non rientra dalle ferie	3
-----------------	--	----------

Legislazione

Novità	- Proroga delle causali per il contratto a tempo determinato	4
	- Delega unica dei servizi on-line agli intermediari	6

Prassi

Ministeri	 - Attività di lavoro intermittente	8
	- Centri elaborazione dati che svolgono attività di consulenza del lavoro	10
Inps	- Cigo per emergenze climatiche	14
	- Proroga dei trattamenti di integrazione salariale per il settore moda	16
	- Domanda di riduzione contributiva per artigiani/commercianti	18
	 - Versamenti volontari del settore agricolo per il 2025	20

Pratica d'ufficio

Adempimenti	- Principali novità del modello 770/2025	22
	- Esempi di compilazione del modello 770/2025	26
	- Modello 770/2025 per dividendi e redditi di capitale	34
	- Verifica di congruità della manodopera negli appalti	36
Sicurezza sul lavoro	- Medico competente e sorveglianza sanitaria	38
	- Attribuzione delle funzioni di preposto all'apprendista	44
Retribuzione	- Procedure di attivazione del premio di risultato	46
Agevolazioni	- Agevolazioni per assunzione di detenuti o internati	48
	- Novità per il bonus asilo nido	52
	- Bonus Psicologo 2025	54
Contratti	- Ccnl agenzie immobiliari	56

Rubriche

Scadenario	- Adempimenti mese di ottobre 2025	61
Notizie in breve		63
Note a sentenze	- Licenziamento disciplinare e plurimi addebiti	64



Robinia pseudoacacia
"Twisty Baby"

La falsa acacia è sfuggita ai giardini all'indomani della sua introduzione - in Italia Saccardo la descrive nel 1662 - come specie ornamentale, proveniente dal Canada via Parigi, a cura di Jean Robin (1550-1629), giardiniere di Enrico IV e Luigi XIII.

Non voglio discutere dei vizi e delle virtù di questa specie che ha conquistato gran parte delle aree poco curate dei nostri terreni dalla pianura fino all'orizzonte collinare e submontano grazie all'enorme potenziale biotico in condizioni di scarsa competizione avversa.

Ma ricordare che, anche per questa facilità di riproduzione, la specie ha dato spunto per la ricerca e la selezione di varietà ornamentali dotate di caratteri interessanti: le foglie più grandi, le foglie gialle, l'assenza di spine, gli internodi brevi, i rami inseriti sul tronco con un angolo acuto ecc.

Tra le molte varietà coltivate, una speciale considerazione si deve a *Robinia pseudoacacia* "Lace Baby" di recente più conosciuta come "Twisty Baby".

Si tratta di un arbusto o di un piccolo albero deciduo, multi-fusto, con ramificazioni a zigzag e foglioline mature arricciate che non cresce oltre 3-4 m in qualche decennio. Raramente produce i tipici racemi di fiori bianchi profumati che compaiono in maggio sulle piante selvatiche; così anche la produzione di spine - in miniatura e meno numerose - è proporzionata alla taglia complessiva delle piante.

È venduta in forma di arbusto multi-fusto, di albero a tronco singolo o di albero innestato a corona su un fusto di una certa altezza. Mi permetto di suggerire di non mettere a dimora piante innestate, soprattutto se innestate su robinia selvatica: il portainnesto probabilmente svilupperà l'attitudine pollonifera della specie e colonizzerà il giardino con tante nuove piantine, anche a distanza di molti metri dall'esemplare; e non sarebbero quelle miniaturizzate e con le foglie arricciate che avevate scelto.

Marco Fabbri

www.marcofabbri.it

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

NOVITÀ PER IL BONUS ASILO NIDO

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- PRECISAZIONI INPS

Art. 1, c. 355 L. 11.12.2016, n. 232 - Art. 6-bis D.L. 30.06.2025, n. 95 conv. L. 8.08.2025, n. 118

Art. 1, c. 343 L. 27.12.2019, n. 160 - Art. 1, c. 488 L. 30.12.2018, n. 145 - D.P.C.M. 17.02.2017

Circ. Inps 22.05.2017, n. 88 - Circ. Inps 29.01.2018, n. 14 - Circ. Inps 31.01.2019, n. 14 - Circ. Inps 14.02.2020, n. 27

Circ. Inps 20.03.2025, n. 60 - Circ. Inps 5.09.2025, n. 123 - Mess. Inps 25.03.2025, n. 1014

Mess. Inps 4.04.2025, n. 1165

L'art. 6-bis del D.L. 95/2025 ha fornito un'interpretazione autentica dell'ambito applicativo dell'art. 1, c. 355 L. 232/2016 relativamente alla frequenza di asili nido pubblici e privati. In particolare, rientrano nel beneficio le spese sostenute per la frequenza di nidi e micronidi, delle sezioni primavera e dei servizi integrativi. Inoltre, è prevista l'ultrattività delle domande presentate e accolte a decorrere dal 1.01.2026.

L'Inps, con circolare 123/2025, ha commentato le novità normative.

SCHEMA DI SINTESI

EVENTI AGEVOLATI	⇒	Pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati.		⇒	Contributo asilo nido.	
	⇒	Forme di supporto presso la propria abitazione (servizi assistenziali domiciliari) a favore dei bambini di età inferiore a 3 anni affetti da gravi patologie croniche.		⇒	Contributo forme di supporto presso la propria abitazione.	
AGEVOLAZIONE	⇒	• L'importo del contributo varia in base l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e alla data di nascita del bambino: .. bambini nati prima del 1.01.2024: • € 3.000 annui per ISEE fino a € 25.000,99; • € 2.500 annui per ISEE da € 25.001 a € 40.000; • € 1.500 annui per ISEE oltre € 40.000 .. bambini nati dal 1.01.2024: • € 3.600 annui per ISEE fino a € 40.000; • € 1.500 annui per ISEE oltre € 40.000;			⇒	Il contributo è concesso nel limite delle risorse stanziate.
RICHIEDENTE ⁽¹⁾	⇒	La domanda di contributo può essere presentata dal genitore di un minore di età inferiore a 3 anni⁽²⁾ nato o adottato/affidato.				
	⇒	Per il contributo asilo nido	⇒	Il richiedente è il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta.		
	⇒	Per il contributo per forme di supporto presso la propria abitazione.	⇒	Il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune.		
REQUISITI DEL RICHIEDENTE	⇒	• Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea. • In caso di cittadino di Stato extracomunitario avere un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. • Residenza in Italia.			⇒	I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione.
DOMANDA	⇒	Termini	⇒	Le domande di contributo possono essere presentate dalla data di apertura del relativo servizio di presentazione (2.04.2025), fino al 31.12 dell'anno solare di riferimento della domanda stessa.		
			⇒	• La domanda deve essere presentata con la relativa documentazione, esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: .. portale web dell'Inps, autenticandosi con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS; .. Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.		
	⇒	Nella domanda il richiedente deve indicare a quale dei due benefici intende accedere.				
Note	⁽¹⁾ Per il genitore minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal genitore che esercita la potestà genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del bambino. Il contributo può essere richiesto anche dall'affidatario del minore in affido temporaneo o preadottivo.					
	⁽²⁾ La prestazione spetta per ciascun figlio di età inferiore ai 3 anni e nell'ipotesi in cui il minore per il quale si vuole presentare la domanda compia i 3 anni d'età nel corso dell'anno di riferimento della domanda medesima, è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto.					

PRECISAZIONI INPS

**INTERPRETAZIONE
AUTENTICA ART. 1, C. 355
L. 232/2016**

Art. 6-bis, c. 1 D.L. 95/2025

- L'art. 6-bis del D.L. 30.06.2025, n. 95, ha introdotto, in sede di conversione, dalla L. 8.08.2025, n. 118, un'interpretazione autentica dell'art. 1, c. 355 L. 232/2016, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, chiarendo che il contributo asilo nido si riferisce alle rette relative alla frequenza di servizi per l'infanzia che concorrono all'educazione e alla cura dei bambini abilitati all'erogazione dei servizi educativi, nel rispetto delle legislazioni regionali, di cui all'art. 2, c. 3, lett. a), b) e c), nn. 1 e 3 D. Lgs. 13.04.2017, n. 65.
- Pertanto, il contributo asilo nido è erogabile per la frequenza di:
 - .. **nidi e micronidi** (art. 2, c. 3, lett. a) D. Lgs. 65/2017);
 - .. **sezioni primavera** (art. 2, c. 3, lett. b) D. Lgs. 65/2017);
 - .. **servizi integrativi** che concorrono all'educazione e alla cura dei bambini, segnatamente spazi gioco e servizi educativi in contesti domiciliari (art. 2, c. 3, lett. c), nn. 1 e 3 D. Lgs. 65/2017), abilitati all'esercizio delle predette attività secondo le rispettive legislazioni regionali.

Esclusioni

Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati dall'art. 6-bis D.L. 95/2025 (ad esempio, servizi ricreativi, servizi pre-scuola, post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore).

**ULTRATTIVITÀ
DELLA DOMANDA**

Art. 6-bis, c. 2 D.L. 95/2025

- Le domande presentate a decorrere **dal 1.01.2026** per accedere ai benefici previsti (contributo asilo nido e contributo forme di supporto presso la propria abitazione) **producono effetti per l'anno solare di riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell'anno del compimento dei 3 anni di età del bambino**, fermo restando la permanenza degli altri requisiti.
- Negli anni solari successivi a quello di presentazione della domanda, il richiedente deve accedere al servizio per prenotare le risorse finanziarie relative al nuovo anno.

**Contributo
asilo nido**

- Per il contributo asilo nido il richiedente deve indicare le mensilità per le quali richiede il contributo, massimo 11 mesi, e allegare la documentazione comprovante il pagamento di almeno una retta relativa a uno dei mesi per i quali si richiede il beneficio.
- Nel caso dei soli asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, per la prenotazione delle risorse è possibile allegare la documentazione da cui risulti l'iscrizione o l'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

**Contributo
forme
di supporto
presso
la propria
abitazione**

- Per il contributo forme di supporto presso la propria abitazione il richiedente deve indicare l'ulteriore annualità per la quale chiede il contributo e allegare un'attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari l'impossibilità del bambino a frequentare le strutture educative per la prima infanzia, per l'intero anno solare, in ragione di una grave patologia cronica.

BONUS PSICOLOGO 2025

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Circ. Inps 11.09.2025, n. 124 - D.L. 30.12.2021, n. 228 conv. L. 25.02.2022, n. 15 - L. 29.12.2022, n. 197

Il bonus Psicologo è una misura, divenuta strutturale, che garantisce un sostegno economico alle persone in condizioni di depressione, ansia, stress o fragilità psicologica, consentendo loro di affrontare percorsi di psicoterapia presso professionisti abilitati. La circolare Inps 124/2025 ha definito modalità di accesso, requisiti reddituali, criteri di assegnazione, uso del codice univoco, gestione delle graduatorie e procedure di pagamento, assicurando trasparenza e correttezza nell'erogazione del contributo, destinato esclusivamente a copertura di sedute di psicoterapia eseguite.

SCHEMA DI SINTESI

Aspetti	Descrizione	Precisazioni
Destinatari	Tutte le persone residenti in Italia che, a causa della pandemia e crisi successiva, si trovano in condizioni di disagio psicologico (adulti, minori con rappresentanti, soggetti vulnerabili).	Anche minorenni, incapaci o soggetti amministrati tramite rappresentanti legali.
Requisito ISEE	Valore ISEE ordinario o corrente ≤ € 50.000.	L'ISEE deve essere valido alla data domanda; se difforme si può regolarizzare in 15 giorni.
Importo massimo	• Massimale annuale per beneficiario: .. € 1.500 per ISEE < € 15.000; .. € 1.000 per ISEE tra € 15.000 e € 30.000; .. € 500 per ISEE tra € 30.000 e € 50.000.	Fino a € 50 a seduta , comunque mai oltre il tetto massimo annuale.
Presentazione della domanda	• Portale Inps online ("Contributo sessioni psicoterapia domande 2025"), con autenticazione digitale tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS. • Contact Center multicanale contattando il numero verde 803.164 (rete fissa) o 06.164.164 (rete mobile).	• Non è possibile la presentazione cartacea. • Termine: dal 15.09.2025 al 14.11.2025.
Domanda tramite rappresentanti	La domanda è presentabile anche dal genitore, tutore, curatore, amministratore di sostegno.	Sempre a nome e codice fiscale del beneficiario.
Graduatoria	• Distinta per Regione/Provincia autonoma. Criterio: 1) valore ISEE crescente; 2) ordine cronologico inserimento domanda.	Esito tramite portale Inps, SMS/email, area personale.
Attribuzione del beneficio	Codice univoco assegnato dall'Inps al beneficiario, da comunicare al professionista per essere utilizzato in fattura.	• Il codice è valido 270 giorni. • Prima seduta obbligatoria entro 60 giorni.
Fruizione e decadenza	Il beneficio va utilizzato entro 270 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie; la prima seduta deve essere svolta entro 60 giorni.	Se la prima seduta non si svolge in tempo, il beneficio scade e si procede allo scorrimento graduatoria una sola volta.
Psicoterapeuti abilitati	Solo psicologi privati iscritti nell'elenco nazionale che abbiano aderito all'iniziativa.	Devono inserire nella piattaforma Inps il codice univoco e il codice fiscale del beneficiario.
Modalità di erogazione	Nessuna somma al beneficiario, il pagamento avviene solo dall'Inps al professionista.	Il professionista riceve gli importi secondo il caricamento delle sedute effettuate.
Rimborso	Pagamento mensile solo dopo la fattura elettronica registrata, completa di tutti i dati e allegati richiesti codice STS "AA".	La fattura deve riportare esenzione IVA, Cassa ENPAP, bollo se dovuto.
Monitoraggio	L'Inps trasmette mensilmente i dati aggregati (numero, sesso, età, provincia, ISEE, pagamenti) al Ministero della Salute e alle Regioni.	Favorisce i controlli incrociati e la massima trasparenza.

APPROFONDIMENTI

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- **Modalità**
 - La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle seguenti modalità:
 - .. portale web dell'Istituto (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”;
 - .. Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
- **Termini**
 - La domanda per l'anno 2025 può essere presentata **dal 15.09.2025 al 14.11.2025**.
- **Soggetti**
 - Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.

ISEE

- Ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un'attestazione ISEE di valore non superiore a € 50.000 e in corso di validità alla data della domanda.
- Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato, in sede di presentazione della domanda, della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l'ISEE difforme e a consentire l'istruttoria della domanda di accesso al beneficio.
- Il richiedente, nel caso di attestazione ISEE rilasciata con omissioni e/o difformità, ha **15 giorni di tempo**, dal termine ultimo di presentazione della domanda, per regolarizzare l'ISEE attraverso le seguenti modalità alternative:
 1. presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
 2. presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
 3. rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite un Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale.

Trascorso il termine indicato, nel caso in cui permanga l'omissione e/o la difformità riscontrata, la domanda è considerata improcedibile ai fini dell'erogazione della prestazione.

POSSESSO DEI REQUISITI

- Nella domanda deve essere dichiarato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2020, il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla misura.
- Le domande prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciate sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché le domande presentate fuori dai termini indicati, saranno considerate inammissibili.

Le domande presentate e acquisite nei sistemi gestionali dell'Inps sono sottoposte a istruttoria automatizzata centralizzata.

GRADUATORIE

- Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l'assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

ESITO DELLA DOMANDA

- L'elaborazione delle graduatorie è comunicata tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella domanda. L'esito della domanda risulta altresì consultabile nella medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
- In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l'importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all'iniziativa, dandone comunicazione al Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (CNOP), e siano regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'Albo degli psicologi.
- Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.

UTILIZZO DEL CONTRIBUTO

- L'erogazione dell'importo spettante, nella quota massima di **€ 50 a seduta**, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate. Nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione.
- Il beneficiario ha **270 giorni** di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio con il quale si comunica il completamento delle graduatorie e l'adozione dei provvedimenti, per usufruire del contributo in oggetto utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.
- A decorrere dall'annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta **entro 60 giorni** dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.